

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 26 gennaio 1998, n. 1.

**Aggiornamento e modifica della circolare n. 21 del 28 luglio 1995 recante: «Disposizioni riguardanti l'elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155».**

Con la circolare 28 luglio 1995, n. 21, erano state fornite disposizioni, ai sensi della direttiva 93/43/CEE, riguardanti linee guida per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica.

Con l'emanazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'applicazione della circolare suindicata, sentito il primo gruppo di lavoro della commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, si è ravvisata l'esigenza sia di ridefinire procedure e modalità del processo di valutazione dei manuali e sia di puntualizzare i contenuti minimi di detti manuali al fine di assicurare la necessaria uniformità di valutazione.

### 1. Riferimenti.

- 1.1. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
- 1.2. Circolare 28 luglio 1995, n. 21.
- 1.3. Direttiva igiene 93/43/CEE del 14 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CE il 19 luglio 1993, relativa all'igiene delle derrate alimentari.
- 1.4. Linee guida per l'applicazione del sistema dell'analisi del rischio - Punti critici di controllo (HACCP) del *Codex alimentarius*.

### 2. Elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica.

I manuali di corretta prassi igienica sono dei documenti di applicazione volontaria elaborati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

In allegato viene riportato lo schema di strutturazione a cui attenersi per la stesura del manuale. I singoli capitoli dovranno essere sviluppati tenendo conto delle specificità dei diversi settori alimentari.

### 3. Valutazione dei manuali di corretta prassi igienica.

In applicazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993, recepita con decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, la richiesta di valutazione da parte dell'autorità pubblica viene trasmessa al Ministero della sanità - Dipartimento di alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - Ufficio IV, a cura delle organizzazioni degli operatori che hanno messo a

punto il manuale, contestualmente all'inoltro di un congruo numero di copie dello stesso, che non potrà comunque essere inferiore a trenta.

Il Ministero della sanità al fine di valutare la conformità dei manuali alle prescrizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, provvede alla successiva trasmissione degli stessi all'Istituto superiore di sanità.

Contestualmente il Ministero della sanità provvederà ad inviare i manuali presso le regioni, le associazioni di categoria potenzialmente interessate e le associazioni di consumatori che, desiderando partecipare al processo di valutazione, provvederanno ad informare il Ministero della sanità entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

I suindicati soggetti che successivamente a tale data intenderanno partecipare al processo di valutazione provvederanno ad informare il Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Comunque le eventuali osservazioni e le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire al Ministero della sanità entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei manuali.

Il Ministero della sanità, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti e sulla base delle proprie valutazioni, provvederà a notificare le necessarie modifiche all'organizzazione proponente anche prevedendo un esame congiunto delle stesse.

Nel caso di valutazione favorevole, il Ministero della sanità trasmetterà i manuali ritenuti conformi alla Commissione europea, dandone nel contempo comunicazione all'organizzazione di settore che ha elaborato il manuale.

Tale organizzazione potrà quindi pubblicare il manuale con il proprio logo e con l'aggiunta della dizione «valutato conforme all'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 - secondo il parere numero .... del Ministero della sanità».

I manuali già pervenuti in applicazione della circolare n. 21 sono valutati secondo le procedure suindicate.

### 4. Aggiornamento dei manuali.

La procedura per l'adeguamento dei manuali allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche è identica a quella precedentemente descritta.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Ministro: BINDI*

## ALLEGATO

Viene di seguito riportato lo schema di strutturazione per la stesura del manuale al fine di uniformare la valutazione. I singoli capitoli dovranno essere sviluppati tenendo conto delle specificità dei diversi settori alimentari.

*Introduzione:*

- scopo;
- campo di applicazione;
- definizioni;
- istruzioni per l'uso.

*Locali:*

- descrizione delle strutture ed organizzazione;
- procedure di pulizia e disinfezione;
- procedure di disinfestazione;
- manutenzione.

*Attrezzature e strumenti:*

- descrizione delle attrezzature;
- procedure di pulizia e disinfezione;
- manutenzione.

*Produzione:*

- approvvigionamento materie prime;
- deposito;
- ciclo produttivo e distributivo;
- rifiuti e residui di lavorazione;
- approvvigionamento delle acque.

*Personale:*

- igiene della persona;
- formazione.

*Linea guida per la stesura dei piani di autocontrollo:*

- costituzione del gruppo;
- descrizione dei prodotti e loro destinazione;
- diagramma di flusso e descrizioni delle fasi del processo;
- individuazione dei pericoli;
- analisi dei rischi ed individuazione dei punti critici e dei limiti critici;
- monitoraggio;
- azioni correttive;
- procedure di verifica.

*Gestione dei prodotti non idonei.**Gestione della documentazione.**Normativa di riferimento.**Esempi di procedure HACCP.*

98A1057

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 3 febbraio 1998, n. 2.

**Rilascio della carta di identità valida per l'espatrio.***Ai prefetti della Repubblica**Al commissario del Governo per la provincia di Trento**Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano**Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica**All'A.N.C.I.**All'ANUSCA*

Con l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 è stato posto il problema del regime fiscale della dichiarazione (accessoria all'istanza con cui viene richiesta la carta d'identità), con la quale l'interessato afferma di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.

Con tale dichiarazione, prevista dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che viene resa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la carta di identità diventa valida per l'espatrio nei Paesi all'uopo previsti.

Un primo orientamento — determinato dal carattere contestuale della dichiarazione, rispetto all'istanza, e dall'esigenza di favorire al massimo lo snellimento amministrativo — aveva fatto pensare all'eventualità che tale dichiarazione potesse ritenersi esente da bollo.

Senonché a seguito dei numerosi quesiti, pervenuti da più parti, la questione è stata rimessa alla ulteriore valutazione dell'apposito Osservatorio, istituito per l'applicazione della legge n. 127/1997, il quale ha ritenuto la questione meritevole di ulteriori approfondimenti.

Nelle more di tali approfondimenti, in continuità con i riferimenti indicati nella precedente circolare di questo Ministero n. 7 del 19 aprile 1993, l'Osservatorio ha ritenuto opportuno fornire l'indicazione che la dichiarazione in questione continui ad essere assoggettata all'imposta di bollo.

Si fa riserva di comunicare con ogni possibile urgenza l'orientamento definitivo del predetto Osservatorio e si prega di comunicare a vista il contenuto della presente circolare agli enti interessati.

*Il direttore generale  
dell'Amministrazione civile  
GELATI*

98A1056